



CITTA' DI GIAVENO

Provincia di Torino

Via Francesco Marchini n. 1

COD. AVV. POST. 10094

AREA SERVIZI SCOLASTICI ED ALLA PERSONA, SPORT E CULTURA

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE DEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

Approvato con deliberazione della G.C. n° 187 del 11/09/2003

Modificato ed integrato con deliberazioni

- G.C. n° 91 del 27/04/2009;
- G.C. n° 35 del 22/02/2010;
- G.C. n° 222 del 15/11/2010
- G.C. N° 49 del 28/03/2011
- G.C. N° 193 del 24/11/2011
- G.C. N° 99 del 09/07/2012

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito denominato ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune in campo scolastico – educativo e negli altri settori di competenza e gestione Comunale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione. L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
- prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il D.Lgs.109/98, e successive modifiche ed integrazioni.

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, prevista e gestita dall'Area Servizi Scolastici.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in via sperimentale, al servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole secondarie di 1° e 2° grado e borse di studio alle scuole dell'obbligo nonché agli assegni per il nucleo familiare e all'assegno di maternità.
2. L'eventuale applicazione ad altri servizi che prevedono forme di contribuzione o agevolazione all'utenza: - Asilo Nido – R.A.F. per Anziani – oppure a tutte le prestazioni agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale, potrà essere successivamente disposta dalla Giunta Comunale, tenuto conto:
 - degli accordi assunti in materia a livello di Ente di valle;
 - dell'impatto di tale normativa sugli equilibri del bilancio comunale. In tal senso potrà essere istituita apposita commissione di studio;
 - sulla preventiva revisione delle tariffe applicate;

ART. 2 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Tenuto conto della finalità dei servizi e delle necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale determinerà annualmente, nella fase di determinazione delle tariffe, per ogni singolo servizio di cui all'art. 2 comma 1:
 - o le fasce differenziate delle quote di compartecipazione , che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
 - o le fasce di contribuzione saranno individuate tenendo conto dell'ISEE., calcolato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 109/98 e s.m. e i..

2. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., oltre alle fasce differenziate delle quote di compartecipazione entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni, annualmente potranno prevedersi per ogni singola prestazione agevolata, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

ART. 3 DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrizzazione applicabile.
2. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare è quella dettata dal Dpcm 7/5/1999 n. 221 come modificato dal Dpcm 4/4/2001, n. 242.

ART. 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati Dpcm 7/5/1999 , n. 221 e Dpcm 4/4/2001, n 242.

ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Le prestazioni agevolate per i servizi di cui all'art.1 sono offerte a domanda degli interessati, nei termini che saranno fissati dal Funzionario competente, in relazione alle necessità organizzative del servizio stesso. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.Lgs. 31/3/98, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. **Potranno essere ammessi alle prestazioni agevolate esclusivamente i cittadini utenti del servizio, residenti nel Comune, salvo i servizi agevolati che trovano applicazione anche nei confronti dei non residenti.**
3. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.
4. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, pur essendone il richiedente già a conoscenza, il Comune deve richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

5. La dichiarazione ha validità annuale, salva l'applicazione della normativa di cui al punto precedente.
6. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare unicamente mutamenti dei componenti il nucleo familiare, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata ed avrà riflessi sulla determinazione delle tariffe a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di questa.
7. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che obbligatoriamente verranno eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche da parte della Guardia di Finanza o degli altri organi preposti al controllo, nel caso di verifiche sostanziali.
8. Il Responsabile del settore competente provvederà all'istruttoria della documentazione pervenuta ed alla conseguente attribuzione della relativa quota di compartecipazione sulla base del presente regolamento e dei limiti di cui all'art. 2, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 6 COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE DELL'ISEE

1. Gli utenti interessati alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e al rilascio della certificazione ISEE, dovranno avvalersi unicamente della collaborazione e dei servizi dei centri di assistenza fiscale o di altre organizzazioni presenti sul territorio. Il Comune fornirà apposito elenco informativo e indicativo in tal senso.
2. Il Comune di Giaveno potrà stipulare apposite convenzioni con gli organismi sopra citati per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni presentate dagli utenti. Ciò in sostituzione del proprio controllo diretto.

ART. 7 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE deve avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/96 e del D.Lgs. n.135/99, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.
2. La Giunta Comunale e i Funzionari responsabili dei servizi, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti i dati personali.
3. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione della dichiarazione ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

ART. 8 PROCEDIMENTO, COMPETENZE E CONTROLLI

1. Le agevolazioni concesse, in nessun caso avranno effetto retroattivo, se non espressamente e specificatamente disciplinato.
2. Qualora, il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire – anche d’ufficio – documentazione utile a completare l’istruttoria della domanda, i termini di concessione del beneficio sono sospesi fino alla completa integrazione documentale.
3. Spetta al Funzionario responsabile del settore competente attivare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche tramite l’intervento della Guardia di Finanza.
4. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile potrà richiedere idonee documentazioni atte a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.
5. Qualora sia accertata l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il Funzionario competente dispone la revoca dei benefici concessi. A questo consegue anche la restituzione da parte del dichiarante di quanto ha ricevuto. Il responsabile in questo caso provvede all’invio di una puntuale informativa personalizzata circa l’entità dell’indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l’eventuale concessione di dilazione di pagamento che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore. In tale ipotesi il Funzionario competente inoltrerà formale comunicazione alla Procura della Repubblica per ogni ulteriore conseguente valutazione da parte di quest’ultima.

ART. 9 RICORSI

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio sociale richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Funzionario competente entro 10 giorni dalla formale adozione del provvedimento interno di concessione o diniego, provvedimento che dovrà essere esposto all’Albo Pretorio del Comune per giorni otto. Il Dirigente Comunale si esprimerà nei successivi 30 giorni.

Art.10 DEROGHE

In casi di grave disagio sociale, opportunamente documentato, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal competente Servizio Socio-assistenziale dell’Unione dei Comuni “Unione Valsangone”, la Giunta Comunale, su segnalazione del competente servizio comunale, può riconoscere l’erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare.

Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell'esercizio del potere discrezionale dell'esecutivo.

In nessun caso è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

Limitatamente alle iscrizioni dei servizi di refezione scolastica ed Asilo nido per l'anno scolastico 2013/2014, a sostegno dei nuclei familiari residenti che si trovano in situazioni di disagio con riduzione o assenza di reddito a seguito licenziamento, cassa integrazione guadagni straordinaria o mobilità a causa della crisi economica in atto, potranno inoltre essere accordate le sotto indicate agevolazioni:

- in caso di licenziamento, nell'anno 2013, senza percezione di indennità di disoccupazione ordinaria e mobilità lunga senza indennizzo: applicazione I.S.E.E. ISTANTANEO (determinazione reddito netto attuale della famiglia per il servizio asilo nido);
- per i lavoratori posti nel 2013 in cassa integrazione guadagni straordinaria di almeno 12 mesi e per i lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria: ABBATTIMENTO ALIQUOTA ISEE DICHIARATO DEL 35% (abbattimento del reddito netto della famiglia del 35% per il servizio asilo nido);
- per i lavoratori che nel corso dell'anno 2013 sono stati prevalentemente in cassa integrazione (per almeno 90 giorni, se riferito al 1° semestre 2013): ABBATTIMENTO ALIQUOTA ISEE DICHIARATO DEL 20% (abbattimento del reddito netto della famiglia del 20% per il servizio asilo nido);

E' demandata all'Ufficio competente l'individuazione delle modalità operative più idonee per l'applicazione delle agevolazioni a favore dell'utenza interessata.

L'applicazione della tariffa agevolata ai sensi del presente articolo sarà applicata dal competente ufficio comunale dal mese in cui il lavoratore ha perso il lavoro (con o senza indennità di disoccupazione) o viene sottoposto a C.I.G.S. Per i lavoratori che nell'anno 2013 saranno stati prevalentemente in cassa integrazione la tariffa agevolata sarà applicata dal settembre 2013 o dal mese successivo a quello in cui il requisito stesso si è perfezionato.

ART. 11 COMUNICAZIONE AI CITTADINI

1. L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da azioni di informazione al pubblico da parte del Comune.
2. Ogni modifica al sistema applicativo dell'ISEE deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

ART. 12 DECORRENZA

1. Le norme del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

=====